

Deposito in Data 14/10/2016 h. 16/40

Ordine del Giorno

COMI.NE IV

DIRIGENTE

La Commissione Permanente Igiene e Sanità, Previdenza e Sicurezza Sociale, Politiche Sociali, Sport, Territorio, Ambiente e Agricoltura

Con riferimento all'Istanza d'Arengo n. 19 del 02/10/2016, approvata con votazione palese a maggioranza dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 21 02 2017, la quale citando la riforma del sistema pensionistico (Legge 11 febbraio 1983, n.15) e i relativi requisiti per l'ottenimento della pensione ai superstiti, evidenzia che la suddetta legge prevede "lo stato coniugale in essere da almeno due anni prima del decesso del dante causa e della maturazione del diritto a pensione, tra persone con una differenza di età non superiore a venti anni e prima del compimento del 70° anno da parte del pensionato, salvo nascita di prole anche postuma o di morte da infortunio sul lavoro e malattia professionale";

Considerato che gli istanti chiedono in particolare l'eliminazione dell'inciso "tra persone con una differenza di età non superiore a venti anni e prima del compimento del 70° anno da parte del pensionato" ritenendo tale limitazione all'erogazione della prestazione pensionistica discriminatoria e lesiva del principio di uguaglianza tra i cittadini, consentendo, per l'effetto, che siano considerati superstiti ai fini pensionistici, altresì i coniugi aventi differenza di età superiore ai venti anni che abbiano contratto matrimonio anche in seguito al compimento dei settant'anni da parte del coniuge poi deceduto;

Valutato che tale richiesta è effettuata in forza dell'art. 4 della Legge 8 luglio 1974 n.59 (Dichiarazione dei Diritti) il quale stabilisce che "Tutti sono uguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, di condizioni personali, economiche, sociali, politiche e religiose" e che la "Repubblica assicura pari dignità sociale e uguale tutela dei diritti e delle libertà";

Considerato che l'art. 9 della Legge 8 luglio 1974 n.59 (Dichiarazione dei Diritti) sancisce a sua volta che "Tutti i cittadini hanno diritto alla sicurezza sociale";

Impegna

il Segretario di Stato per la Sanità e Sicurezza Sociale a presentare in 1° lettura, entro 12 mesi dalla data del presente Ordine del Giorno, il progetto di legge di "riforma previdenziale" in cui si tenga conto del contenuto della succitata istanza.

RETE

Adelle Ferraro

Giuseppe Angeloni

Stefano

212

Giuseppe

NPR

Giuseppe

PDCS

Carlo

Paolo